

**DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  
DIREZIONE AMBIENTE**

**S.I.V.E.P.**

**SISTEMA I NFORMATIVO V E R D E P U B B L I C O**

**LETTERA D'INVITO**



**Firenze**

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitana 2014-2020  
Autorità Urbana di Firenze - [www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it)



[www.ponmetro.it](http://www.ponmetro.it)



@ponmetro1420

OGGETTO: Lettera d’invito a presentare offerta relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 mediante R.d.O. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) relativa a "S.I.V.E.P." ovvero acquisizione di Sistema Informativo Verde Pubblico – C.I.G.: Z051F3AB43, C.U.P. H19J17000250006

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice.....	3
Art. 2 – Natura e descrizione dell’appalto .....	3
Art. 3 – Definizioni .....	3
Art. 4 – Procedura di aggiudicazione.....	4
Art. 5 – Importo a base di gara e lotti .....	4
Art. 6 – Requisiti di partecipazione, assenza di motivi di esclusione e criteri di selezione.....	4
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione: elementi di valutazione, metodi, ponderazione e riparametrazione....	6
Metodo di assegnazione dei punteggi.....	6
Offerta tecnica .....	6
Offerta economica.....	9
Riparametrazione .....	9
Arrotondamenti .....	9
Determinazione dell’offerta economicamente vantaggiosa .....	9
Art. 8 – Modalità di partecipazione alla procedura e di formulazione delle offerte .....	9
Documentazione .....	10
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	10
Avalimento.....	13
Operatori riuniti.....	13
Garanzia per la partecipazione alla procedura .....	14
B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA.....	14
- Relazione tecnica o documento denominato “PROGETTO S.I.V.E.P.” .....	14
- Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali.....	15
- Tabella a supporto della valutazione tecnica .....	15
- Stima delle condizioni tecnico-economiche .....	15
- Versione dimostrativa del software (Proof Of Concept) .....	15
- File video commentato .....	16
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA.....	16
Art. 9 – Mezzi di prova .....	17
Art. 10 – Termine ultimo di presentazione della documentazione .....	17
Art. 11 – Soccorso istruttorio .....	17
Art. 12 – Valutazione delle offerte.....	17
Art. 13 – Garanzia definitiva.....	18
Art. 14 – Verifiche .....	18
Art. 15 – Stipulazione del contratto .....	18
Art. 16 – Tempi di consegna o fornitura e durata del contratto .....	19
Art. 17 – Comunicazioni .....	19
Art. 18 – Responsabile del procedimento .....	19
Art. 19 – Informativa privacy .....	19
Art. 20 – Disposizioni Finali.....	19

In esecuzione del provvedimento 5217 del 27.07.2017, richiamato quale riferimento Parte I allegato XV del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Firenze ha indetto procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs.vo 50/2016 e alla quale codesta spettabile Ditta è, con la presente, invitata.

La procedura si svolge tramite negoziazione (Richiesta d'Offerta - RDO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) al termine della quale sarà individuato il contraente.

### **Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice.**

Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi Via Reginaldo Giuliani 250 – 50141 – Firenze – Ente pubblico territoriale D.Lgs. 267/2000; CIG Z051F3AB43CUP H19J17000250006 Codice NUTS Stazione Appaltante ITI14; Codice NUTS del luogo principale di consegna ITI14; CPV: 30211300-4; Codice Univoco Ufficio D9IDV3; C.F. P.IVA. 01307110484; tel. 0553283807; fax: 0553283823; e-mail: [direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it](mailto:direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it); PEC: [direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it); sito internet [www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it)  
R.U.P.: Ing. Gianluca Vannuccini

### **Art. 2 – Natura e descrizione dell'appalto**

L'oggetto della presente procedura è un contratto di fornitura volto all'acquisizione di un Sistema Informativo abilitante l'erogazione di servizi innovativi, contenuti e dati sul verde pubblico, e la contestuale pianificazione e gestione degli alberi e di tutti gli elementi del verde pubblico. La descrizione puntuale e tecnica dell'oggetto è specificata sia in tale documento che nella documentazione di gara.

L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'Accordo sugli Appalti Pubblici A.P.P..

L'appalto è connesso al programma finanziato da fondi dell'Unione Europea -riferimento Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" Decisione C(2015) n. 4998 del 14 luglio 2015 Asse 1 Agenda Digitale sul territorio metropolitano fiorentino-, ed in particolare alla linea di azione per la Piattaforma Edilizia, Ambiente e Territorio. Con la presente fornitura, il Comune di Firenze -e per riuso gli eventuali enti di cintura- si doteranno di una piattaforma all'avanguardia per la gestione, la promozione, la valorizzazione delle aree verdi e degli spazi pubblici verdi fiorentini. Si fa riferimento, quale documentazione di gara, al presente bando e agli atti allegati e collegati quali parti integranti e sostanziali volti a descrivere e determinare elementi dell'appalto o della procedura ivi compresi le specifiche tecniche, i documenti descrittivi, le condizioni contrattuali, i modelli per la presentazione di documenti da parte degli offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

### **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente atto e atti connessi di cui alla documentazione di gara si intende per:

*Vincoli/VNC/requisiti minimi:* i criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e le specifiche tecniche di cui all'Allegato XIII punto 1) lettera b); si include tra i requisiti minimi il minimo richiesto di cui al par. 3.2.7. del Capitolato Speciale (dieci giorni/uomo Servizi di personalizzazione)

*Requisiti/Requisiti funzionali:* i criteri di aggiudicazione suscettibili di valutazione e di attribuzione di punteggio

*O.E.P.V.:* l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa così come definita dal D.Lgs. 50/2016

Altre definizioni saranno descritte nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati associati a tale atto.

#### **Art. 4 – Procedura di aggiudicazione**

La procedura di aggiudicazione è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 mediante R.d.O. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <https://www.acquistinretepa.it> nell'apposita sezione. Per quanto concerne gli aspetti procedurali e tecnici, anche in riferimento alla presentazione delle domande e delle offerte, si fa rinvio alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma MePa <https://www.acquistinretepa.it>.

#### **Art. 5 – Importo a base di gara e lotti**

L'importo a base di gara del presente appalto è di € 145.000,00 IVA inclusa ed € 118.852,4590163934 al netto di IVA.

Il lotto è unico. Si prescinde dall'obbligo di cui all'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto concerne eventuali lotti funzionali, sia per quanto concerne lotti prestazionali, al fine di preservare l'unitarietà e l'effettiva funzionalità del servizio, il quale dipende da variabili imprescindibili quali la necessaria sinergia e simultaneità nell'implementazione delle varie parti le quali non sono suscettibili di suddivisione in fasi temporali differenti e necessitano di verifiche di interoperabilità.

Per quanto attiene agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativamente alla parte relativa ai servizi ai sensi dell'art. 23 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che l'importo non comprende costi per la sicurezza in quanto, ai sensi dell' art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, l' attività oggetto dell'appalto attiene a servizi di natura intellettuale.

I costi della manodopera, trattandosi comunque di contratto di fornitura in cui interviene l'apporto di lavoro umano, ai fini della fabbricazione e dell'acquisto del prodotto richiesto, sono esplicitati in sede di offerta economica come descritto all'art.8 del presente documento.

#### **Art. 6 – Requisiti di partecipazione, assenza di motivi di esclusione e criteri di selezione**

I partecipanti devono possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 quindi essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica professionale e economica finanziaria così come specificati nella presente documentazione di gara nonché nei documenti allegati ed in particolare, ai sensi dell' art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come specificati nell'Allegato tecnico (art. 68 D.Lgs. 50/2016).

Quali ulteriori requisiti ai fini della partecipazione è il fatto di non essere nella sussistenza di causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014, non avere sede nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. o, se inseriti nelle suddette balck-list, essere in possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo di tale lettera di invito, e dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni, si rinvia all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico è altresì escluso dalla partecipazione alla procedura anche in caso di:

- mancata regolarizzazione di cui al procedimento di soccorso istruttorio
- mancata presentazione di garanzia provvisoria
- nei casi previsti dalla legge

Possono partecipare alla presente procedura negoziata, fatti salvi i criteri di selezione e quindi partecipazione quali livelli minimi di capacità, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:

**a)** gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

**b)** i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

**c)** i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

**d)** i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

**e)** i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

**f)** le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

**g)** i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, i fornitori invitati a partecipare alla presente procedura possono presentare offerta per sé o quali mandatarî di soggetti riuniti. Tutti gli operatori per conto dei quali il fornitore invitato agisce devono essere già abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione al momento della presentazione dell'offerta dello stesso fornitore.

L'operatore economico è tenuto a soddisfare i seguenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, anche in relazione al concetto di livelli minimi di capacità di cui alla documentazione di gara:

#### A) requisiti di idoneità professionale

In ordine ai requisiti di idoneità professionale dell'operatore economico è richiesta:

- l'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- l'iscrizione al relativo albo regionale in caso di cooperativa sociale e al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia; è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 a cui si fa espresso rinvio, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente

#### B) requisiti di capacità economica e finanziaria

In ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria è richiesto:

- che l'operatore economico abbia un fatturato minimo annuo, riferito alla media degli ultimi tre anni di esercizio e nel settore di attività oggetto dell'appalto, di importo almeno di € 120.000,00 (e, se le informazioni relative al fatturato specifico non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, è richiesto quello dalla data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico)

Ai sensi dell'art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si motivano le ragioni di tale richiesta, con il principale scopo di perseguire la finalità della qualità necessaria in ordine alla presunzione di esperienza dell'operatore economico nel settore, dedotta dal livello di fatturato minimo.

C) capacità tecniche e professionali

Al fine di eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, relativamente alle capacità tecniche e professionali, si richiede:

- esperienza di almeno 1 fornitura, conclusasi con verifica o certificato di collaudo con esito positivo, negli ultimi 3 anni solari a partire dalla data di pubblicazione del presente bando in applicazioni web GIS attinenti la gestione degli oggetti del territorio per pubbliche amministrazioni o soggetti affini per omogeneità di funzioni espletate e/o servizi pubblici erogati.

**Art. 7 – Criteri di aggiudicazione: elementi di valutazione, metodi, ponderazione e riparametrazione**

L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché delle Linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa dell'A.N.A.C. n. 2 Determ. 1005 del 21/09/2016.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, così come descritti nella documentazione di gara, con particolare riguardo al comma 6 lettere e), f) e g) dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 che per chiarezza si riportano a seguire:

- [ "...e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;*  
*f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;*  
*g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione." ]*

L'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.) è articolata nella componente cosiddetta quantitativa o economica, cioè relativa al prezzo offerto, intendendosi quale migliore il prezzo minimo, e nella componente qualitativa o tecnica, cioè relativa alle migliori caratteristiche valutate.

*Metodo di assegnazione dei punteggi*

La valutazione avviene mediante l'assegnazione di un punteggio che indica la preferenza attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economicamente più vantaggiosa è stabilito nella misura di 100 punti. Tale valore è ripartito nel valore massimo di 30 punti relativamente all'offerta economica e nel valore massimo di 70 punti relativamente all'offerta qualitativa o tecnica, a sua volta articolata in dettaglio.

*Offerta tecnica*

I criteri di valutazione, rispondenti alla valutazione dei requisiti funzionali così come descritti nell'Allegato Tecnico ed in generale nella documentazione di gara, sono riportati a seguire:

CRITERIO	RIFERIMENTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO
----------	------------------------	-------------------

		ATTRIBUIBILE
RTG1 – Facilità d’uso lato Operatore (user experience)	Allegato Tecnico	3
RTG2 – Soluzioni proposte per ottimizzazione delle prestazioni e scalabilità	Allegato Tecnico	3
RTG3 – Caricamento di dati esterni	Allegato Tecnico	4
RTF_01 – Compositore di Mappe SCM	Allegato Tecnico	4
RTF_02 – Console di lavoro e workflow	Allegato Tecnico	8
RTF_03 – Reportistica e estrazione dati	Allegato Tecnico	7
RTF_04 – Strumento di analisi	Allegato Tecnico	7
RTF_05 – Modellazione oggetti e attributi	Allegato Tecnico	3
RTF_06 – Sistema di programmazione e pianificazione delle attività	Allegato Tecnico	8
RTF_07 – Interfaccia web	Allegato Tecnico	12
RTF_08 – App operatore	Allegato Tecnico	7
Ulteriori giorni/uomo Servizi di personalizzazioni	Lettera di Invito / Relazione Tecnica Progetto S.I.V.E.P.	4
Totale		70 punti

Ai fini della determinazione dei punteggi relativi ai criteri, ad esclusione del requisito “Ulteriori giorni/uomo Servizi di personalizzazione” per la determinazione dei quali si rinvia alla fine di tale paragrafo, il procedimento è il seguente:

- per ogni criterio è assegnato un valore variabile da 0 ad 1 detto coefficiente utilizzando quali parametri di massima quelli riportati nella tabella seguente

Valore	Coefficiente	Criteri motivazionali e giudizio
OTTIMO	1,00	Il criterio oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara
BUONO	0,80	Il criterio oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara
SUFFICIENTE	0,60	Il criterio oggetto di valutazione è discretamente adeguato rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Il criterio oggetto di valutazione non è sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara
INSUFFICIENTE	0,20	Il criterio oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di

		scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara
NON VALUTABILE	0,00	Il criterio oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non significativo rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara

- è calcolato il valore medio dei coefficienti assegnati da ogni commissario per ogni criterio
- è attribuito il valore 1 al valore medio massimo dei coefficienti e conseguentemente si effettua la ponderazione di tutti gli altri valori determinando così i coefficienti definitivi
- sono moltiplicati i coefficienti definitivi per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio e quindi alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli criteri) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica

Ad integrazione di quanto esposto quali criteri motivazionali nella tabella di cui sopra si precisa che la valutazione discrezionale del singolo requisito, terrà conto dei seguenti aspetti:

- la corrispondenza tra quanto richiesto nei documenti di gara e quanto effettivamente offerto;
- l'architettura e la struttura impiegate per trattare il singolo requisito;
- gli accorgimenti tecnologici, la sicurezza e la qualità complessiva;
- la semplicità di gestione e la facilità di utilizzo del Sistema o della funzione, anche con riferimento al POC (Proof of Concept vedesi definizione in Capitolato Speciale par. 1.2) e alle schermate esemplificative inserite dal Fornitore;
- la presenza di wizard per l'espletamento di determinate attività complesse;
- la qualità, la pulizia e l'immediatezza dell'interfaccia grafica e la tipologia, la pertinenza e la coerenza delle icone utilizzate per la specifica funzione;
- la chiarezza della messaggistica a video e di supporto in caso di errori, la presenza di aiuto in linea e tooltip sensibili al contesto;
- la coerenza degli esempi esplicativi e delle soluzioni applicative adottate per trattare adeguatamente il requisito;
- la cura, l'armonia visiva e la proporzionalità di tutti gli elementi componenti l'interfaccia utente coinvolti nell'esercizio di quella particolare funzione.

Con il criterio denominato "Ulteriori giorni/uomo Servizi di personalizzazione" si intendono i giorni/uomo che l'operatore economico può offrire ulteriormente rispetto al minimo richiesto (cfr. par. 3.2.7. Capitolato Speciale) fino al massimo di 10 (dieci), od ulteriori, giorni/uomo.

L'attribuzione del punteggio di cui al criterio denominato "Ulteriori giorni/uomo Servizi di personalizzazione" è determinato in 0,25 punti per ogni unità di giorni/uomo offerta ulteriormente rispetto al minimo richiesto e risultante in offerta/Relazione Tecnica e/o Progetto S.I.V.E.P. dal primo al quarto giorno aggiuntivo, e in 0,5 punti per ogni unità di giorni/uomo offerta ulteriormente rispetto al minimo richiesto e risultante in offerta/Relazione Tecnica e/o Progetto S.I.V.E.P. dal quarto al decimo giorno aggiuntivo così come evidenziato nella seguente tabella esplicativa:

numero di giorni/uomo offerti ulteriormente rispetto al minimo richiesto (par. 3.2.7. Capitolato Speciale)	punti attribuibili
+ 1 giorno	0,25
+ 2 giorni	0,50 punti
+ 3 giorni	0,75 punti
+ 4 giorni	1 punti



+ 5 giorni	1,5 punti
+ 6 giorni	2 punti
+ 7 giorni	2,5 punti
+ 8 giorni	3 punti
+ 9 giorni	3,5 punti
+ 10 giorni o oltre	4 punti

#### *Offerta economica*

La valutazione avviene mediante l'assegnazione di un punteggio che indica la misura di preferenza della migliore offerta della componente economica intendendo per tale il prezzo minore tra gli altri offerti espresso in termini di ribasso sull'importo a base di gara secondo la formula lineare.

All'offerta economica relativa al minor prezzo si assegna il punteggio massimo relativo attribuibile (30 punti) e alle altre offerte, conseguentemente, i relativi punteggi in proporzione.

L'offerta economica si intende vincolante per l'impresa concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

#### *Riparametrazione*

L'operazione di riparametrazione è finalizzata a garantire un rapporto invariabile tra le componenti economica e tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed i singoli criteri che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti (e cioè i criteri), l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Per tale finalità, fatta salva l'ipotesi in cui almeno un concorrente ottenga il punteggio massimo della componente qualitativa, è effettuata la riparametrazione del relativo punteggio. Il maggior coefficiente assegnato ai criteri della componente qualitativa è rapportato al relativo valore massimo attribuibile e conseguentemente gli altri sono riproporzionati (c.d. doppia riparametrazione).

#### *Arrotondamenti*

Nelle operazioni effettuate per il calcolo dei coefficienti e l'attribuzione dei punteggi sono considerate le prime due cifre decimali con arrotondamento ad unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale, se esistente, risulti rispettivamente pari o superiore, od inferiore, al numero 5.

#### *Determinazione dell'offerta economicamente vantaggiosa.*

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa consiste nell'individuazione di questa nell'offerta avente il valore maggiore calcolato mediante la somma dei rispettivi punteggi ottenuti nella parte di offerta economica e nella parte di offerta tecnica.

### **Art. 8 – Modalità di partecipazione alla procedura e di formulazione delle offerte**

Per partecipare a tale procedura gli interessati devono produrre ed inoltrare, in lingua italiana, idonea documentazione attraverso la piattaforma del Mepa "<https://www.acquistinretepa.it>" mediante le modalità tecniche afferenti alle quali si fa espressamente rinvio.

## Documentazione.

La documentazione di partecipazione e quella relativa all'offerta è redatta e trasmessa in formato elettronico attraverso la piattaforma Mepa seguendo le fasi dell'apposita procedura guidata, fatta salva quella relativa agli elementi fisici dell'offerta di cui al "File Video commentato" ed alla "Versione dimostrativa del software (Proof Of Concept)" per cui l'operatore economico può avvalersi della consegna diretta o dell'invio tradizionale a mezzo di corriere, servizio postale o altro vettore. I dettagli sono specificati nelle apposite sezioni "File Video commentato" e "Versione dimostrativa del software (Proof Of Concept)".

La documentazione che deve essere inserita nel sistema telematico è la seguente:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA
- C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA ECONOMICA

### A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa si compone dei seguenti documenti:

- **D.G.U.E.** Documento di Gara Unico Europeo, ai sensi del Reg. (CE) 05/01/2016, deve essere compilato in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 GU Serie Generale n.170 del 22-07-2016 a cui si rinvia, e come da modello messo a disposizione
- **la presente lettera di invito** con apposta idonea firma digitale ai fini dell'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (nel caso di R.T.I. o Consorzio i documenti devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o dalle ditte consorziate che effettueranno il servizio)
- **attestazione di avvenuto pagamento della garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente € 2.377,05 ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016
- eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria anche relativa a idonei mezzi di prova

L'operatore economico è tenuto a dichiarare, tra l'altro, di non ritrovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quindi nei c.d. "motivi di esclusione" e pertanto quanto segue:

1. di non avere una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291-*quater* del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile
  - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
  - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

- e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni
  - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*
  - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
2. La sentenza o decreto penale di condanna di cui al punto precedente devono riguardare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
3. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 OPPURE dichiara di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domanda di partecipazione a tale procedura
5. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, e che tantomeno il/i subappaltatore/i di cui all'articolo 105, comma 6 D.Lgs. 50/2016, si ritrovi in una delle seguenti situazioni:
- a. presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
  - b. si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016

- c. si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrabili anche ai sensi delle Linee guida Anac n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d. situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e. distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs. 50/2016 la quale non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f. l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g. risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h. aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i. non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j. esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k. si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il Comune può comunque, in qualsiasi momento della procedura, escludere un operatore economico che risultasse, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni sopra descritte.

Se un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, lettere a) b) c) d) e) f) g), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k), è ammesso a provare, con l'uso di idonei mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora il Comune giudicasse queste misure prese dalla stazione appaltante sufficienti allora l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra menzionata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza e la durata è di anni 5 qualora la sentenza di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

I motivi di esclusione finora descritti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tali disposizioni si applicano altresì ai subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

L'operatore economico è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti dalla presente procedura.

#### *Avvalimento.*

Nei casi in cui l'operatore economico intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 allora, oltre a dichiarare nell'apposita sezione del D.G.U.E. ciò ed indicare i relativi soggetti di cui intende eventualmente avvalersi, deve allegare questi ulteriori mezzi di prova:

- eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- dimostrazione puntuale che l'operatore economico disporrà anche in concreto dei mezzi necessari e ciò mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve produrre un proprio D.U.G.E. oltre alla documentazione ritenuta necessaria o richiesta ai fini della presente documentazione di gara, ed è comunque soggetta alle dichiarazioni, disposizioni e agli obblighi di cui alla presente procedura.

#### *Operatori riuniti.*

In caso di partecipazione di operatori riuniti quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o aggregazioni il D.G.U.E. sono compilati dall'operatore economico mandatario e dagli ulteriori operatori economici che forniranno altresì la documentazione di cui alla presente procedura per quanto di propria competenza ed eventuale ulteriore documentazione idonea che non sia contenuta nel D.G.U.E.

### *Garanzia per la partecipazione alla procedura*

L'operatore economico dovrà presentare:

- documentazione attestante la garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 denominata anche "garanzia provvisoria" pari al 2 % del prezzo base di gara, e quindi € 2.377,05, la quale deve avere efficacia per almeno 180 centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- dichiarazione, di cui all'art. 93 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, concernente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario

### **B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA**

Gli operatori economici partecipanti dovranno produrre, ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nei documenti di gara riguardanti le caratteristiche della fornitura, la documentazione inerente la proposta tecnica. Per la redazione della documentazione tecnica è richiesta chiarezza, sintesi ed efficacia espositiva.

L'offerta tecnica è composta come segue:

- *Relazione tecnica o documento denominato "PROGETTO S.I.V.E.P."* In esso si dovrà descrivere in modo chiaro, esaustivo e compiuto la soluzione offerta, affrontando in dettaglio tutte le tematiche ed i diversi ambiti inerenti la fornitura considerata, come richiesto dalla documentazione di gara. Il documento presentato, di conseguenza, dovrà essere opportunamente strutturato e suddiviso coerentemente in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, con un sommario ed un indice per semplificare la ricerca e la consultazione. Per la compilazione puntuale dello stesso e degli argomenti da affrontare si faccia riferimento in modo specifico all'ordine con cui sono elencati i requisiti minimi, di qualità e le funzionalità richieste, oltre che all'ordine stesso di presentazione dei criteri di assegnazione del punteggio tecnico, come appunto trattati nei paragrafi di questo documento. In particolare, oltre ad una descrizione sintetica iniziale dell'operatore economico e di progetti simili trattati nel medesimo ambito di interesse, è opportuno che l'offerta tecnica sia articolata esattamente in parti corrispondenti ai punti riferiti ai singoli requisiti minimi, generali, tecnologico-architettonici e funzionali del presente documento. Gli operatori economici devono porre attenzione nell'attestare **il pieno soddisfacimento di tutti i requisiti minimi per partecipare alla presente fornitura** e nel descrivere, in modo chiaro, immediato e non ambiguo, come il Sistema offerto possa ottemperare in modo compiuto e puntuale ad ognuno di essi. Inoltre, il **"PROGETTO S.I.V.E.P."** deve essere descritto tramite diagrammi (ad esempio di PERT - Program Evaluation and Review Technique, di Gantt e WBS - Work Breakdown Structure), deve essere articolato in fasi, tra loro eventualmente sovrapponibili, e deve includere un cronoprogramma vincolante e dettagliato per il rilascio di tutte le funzionalità richieste dalla fornitura. Ogni funzionalità deve essere opportunamente analizzata, descritta, approfondita e sviluppata secondo quanto supportato e previsto dal Sistema proposto dal medesimo. In tale documento sono altresì specificati, in termini di giorni/uomo, gli "Ulteriori giorni/uomo Servizi di personalizzazione" di cui al par. 3.2.7. del Capitolato Speciale.

La Relazione tecnica o documento denominato "PROGETTO S.I.V.E.P." dovrà essere redatta secondo i seguenti standard:

- massimo 60 pagine numerate di formato A4 (21 cm X 29,7 cm), inclusa la descrizione del personale, e tutte le immagini, tabelle, figure
- formato carattere "Times New Roman", testo non inferiore a punti 12



- interlinea non inferiore a 1,5
- margini pagina non inferiori a: superiore punti 4; inferiore, punti 4; destro, punti 3; sinistro, punti 3

Tale Relazione dovrà essere fornita sia in formato elettronico non modificabile che in versione modificabile (.doc o .odt) e sulle stesse dovranno essere possibili le funzioni “Trova” o “Cerca” del testo.

- *Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali*

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa concorrente ha facoltà di indicare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo (comprese le eventuali giustificazioni a corredo dell'offerta economica) costituenti segreti tecnici o commerciali; a tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. E' escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

- *Tabella a supporto della valutazione tecnica*

La presentazione della Tabella a supporto della valutazione tecnica consiste nella compilazione e presentazione dell'allegato e omonimo documento incluso nella presente documentazione di gara. Tale documento risulta quale supporto, con finalità orientative per assicurare l'agevole e corretta valutazione, atto ad indicare il punto esatto nella Relazione Tecnica/offerta tecnica in cui viene descritto ciascun vincolo e/o requisito funzionale: l'operatore economico deve quindi indicare i riferimenti di pagina per ogni vincolo e/o requisito. La mancata compilazione o la mancata presentazione della tabella implica che la Commissione si riservi di considerare come non asseverato il requisito suscettibile di valutazione.

- *Stima delle condizioni tecnico-economiche*

Ai fini del riuso e per ottemperare alle specifiche richieste dall'Agenzia per la Coesione territoriale- autorità di gestione, così come stabilito dal punto 6 del Capitolato Speciale a cui si fa espresso rinvio, il Fornitore deve effettuare per mezzo di tale documento una stima delle condizioni tecniche ed economiche alle quali un servizio può essere reso disponibile ad altre Amministrazioni. L'obiettivo di tale documento è quello di dimostrare come i costi marginali derivanti dall'adozione del sistema del S.I.V.E.P. da parte di un'Amministrazione siano non superiori a quelli medi di mercato e decrescenti all'aumentare del numero di utenti istituzionali di detto servizio.

- *Versione dimostrativa del software (Proof Of Concept)*

con finalità di supporto alla valutazione. La costituzione e la modalità di consegna della Proof of Concept - POC devono rispondere al principio generale della immodificabilità dell'offerta quale regola posta a tutela dell'imparzialità e della trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione nonché a tutela della concorrenza e della parità di trattamento. La POC deve essere funzionale alla prova del software senza necessità di deploy, e deve essere possibile effettuare verifiche per dimostrare l'impossibilità della modifica della stessa demo successivamente alla consegna quindi, pertanto, deve rispondere alle istruzioni riportate a seguire. La POC deve:

- a) permettere di verificare le funzionalità principali del sistema oggetto della commessa, la user experience, il work-flow (le funzionalità su mobile possono essere dimostrate mediante simulatori di device mobile)
- b) deve essere consegnata in forma di link URL che sarà utilizzato dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione dell'Offerta tecnica
- c) deve essere consegnata su supporto digitale come macchina virtuale (database, application server e applicativo) compatibile con la documentazione di gara e trasmessa con modalità tradizionale mediante

spedizione in plico chiuso da indirizzare a: Direzione Servizi Informativi Via Reginaldo Giuliani 250 50141 Firenze; sul retro della busta dovrà essere chiaramente leggibile la scritta da apporre "NON APRIRE, GARA S.I.V.E.P.". Tale versione su supporto digitale dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro i termini stabiliti dall'art.10 ed è funzionale all'attestazione di non modificabilità dell'offerta e succedanea nel caso in cui l'URL di cui alla lettera b) non risultasse funzionante; il file deve essere unico per l'intera vm (o un archivio 7zip che contiene la vm stessa se consistente in più file) denominato VM.7z e inoltre deve essere presente il file contenente la relativa impronta elettronica firmato digitalmente e marcato temporalmente per certificare che non sia stato alterato in alcun modo, da evidenziarsi come "VERIFICA.TXT"

L'operatore economico pertanto:

- calcola MD5 e SHA-256 del file video e della vm (o dell'archivio 7zip che la contiene)
- usa quindi un tool di hash (specificare quale) e lavora su VM.7Z
- salva l'hash in riga del file TXT
- il file TXT con le righe/impronte è marcato temporalmente e firmato
- ottiene il file VERIFICA.TXT.P7M

- *File video commentato*

con finalità di supporto alla valutazione. Nel file video devono essere illustrate l'esecuzione e/o la realizzazione delle funzionalità della versione dimostrativa del software (POC) e pertanto farà da guida alla stessa per la Commissione Esaminatrice. Sul supporto digitale devono essere obbligatoriamente presenti le istruzioni per consentire alla commissione di fruire al meglio del file multimediale oltre a contenere anche tutti i CODEC audio/video ed i software necessari a poter visualizzare lo stesso indifferentemente su sistema operativo Windows 10 o Windows 7. Sul video devono essere registrate e opportunamente commentate, in modo esaustivo ed obbligatoriamente in lingua italiana, le operazioni condotte da un operatore per le varie funzionalità richieste. La durata complessiva del video è ritenuta sufficiente, in via indicativa, se pari a circa 10 (dieci) minuti e non superiore. Il filmato farà da guida per la prova sulla versione demo della POC, dove la Commissione esaminatrice, eventualmente, ripeterà le stesse operazioni.

Deve essere consegnata in forma di link URL, da indicare nella Relazione Tecnica e su supporto digitale (compreso in standard H.264/MPEG-4 AVC o H265/HEVC denominato VIDEO.AVI) e file contenente la relativa impronta elettronica come la Versione dimostrativa del software (Proof of Concept) lettera c) di cui al punto precedente.

Il file deve essere pertanto firmato digitalmente e marcato temporalmente per certificare che non sia stato alterato in alcun modo chiamato VERIFICA.TXT

L'operatore economico pertanto:

- calcola MD5 e SHA-256 del file video e della vm (o dell'archivio 7zip che la contiene)
- usa quindi un tool di hash (specificare quale) e lavora su VIDEO.AVI
- salva l'hash in riga del file TXT
- il file TXT con le righe/impronte è marcato temporalmente e firmato
- ottiene il file VERIFICA.TXT.P7M

### **C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA ECONOMICA**

Le Ditte partecipanti dovranno produrre, ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nei documenti di gara relativamente alla componente economica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione relativa all'offerta economica secondo le modalità tecniche del sistema Me.Pa <https://www.acquistinretepa.it>.

Ai fini della valutazione, l'offerta economica è da intendersi unica sulla base del prezzo totale offerto dall'operatore economico quindi per la fornitura di tutti gli elementi inclusi nella presente procedura e indicati nel Capitolato Speciale e nell'Allegato Tecnico. Il valore offerto deve essere indicato sia in numeri che in lettere ed in caso di discrepanza o di ambiguità sarà considerato valido l'importo in lettere.



Nell'ambito della trasmissione della documentazione dell'offerta economica l'operatore economico dovrà esplicitare, mediante la produzione di apposito documento, anche in formato di foglio di testo, ed esclusivamente in termini percentuali riferiti al valore dell'offerta economica inserito nella piattaforma <https://www.acquistinretepa.it> MePa ed al netto di IVA, il valore dei costi della manodopera (incidenza percentuale sull'offerta economica).

### **Art. 9 – Mezzi di prova**

Ad integrazione della documentazione prevista dalla procedura di gara il Comune può richiedere, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, certificati, dichiarazioni e altri mezzi di prova allo scopo di constatare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed il rispetto dei criteri di selezioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare la propria disponibilità delle risorse necessarie in riferimento all'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico è tenuto ad integrare la documentazione con mezzi idonei di prova in tutti i casi previsti dalla presente procedura.

### **Art. 10 – Termine ultimo di presentazione della documentazione**

La documentazione relativa a tale procedura, pena l'esclusione della gara, deve essere presentata a mezzo del Sistema MePa entro e non oltre il giorno e l'orario stabiliti e visualizzabili sul portale e comunque non prima di trenta (30) giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito.

E' fatta salva la trasmissione del plico relativo alla consegna del supporto digitale contenente la "Versione dimostrativa del software/POC" ed il "File video commentato" rispetto ai quali si intende per data di presentazione quella relativa alla data di spedizione comprovata da idonea documentazione.

### **Art. 11 – Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 . In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura dell'uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.

In tal caso, il Comune assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Comune ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **Art. 12 – Valutazione delle offerte**

La valutazione delle offerte è effettuata da una Commissione di aggiudicazione la cui costituzione e nomina dei commissari devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'apertura delle offerte avverrà presso la sede della Direzione Sistemi Informativi del Comune di Firenze in Via Reginaldo Giuliani 250, Firenze alle ore 10:00 del decimo giorno successivo a quello corrispondente al termine ultimo di cui all'art. 10 della presente lettera di invito. Qualora tale giorno coincida con il giorno "sabato" o con un giorno festivo, l'apertura delle offerte si intende automaticamente prorogata al giorno immediatamente successivo e quindi fino al primo giorno non sabato e/o non festivo utile.

In caso di variazioni circa la data, l'orario e/o il luogo di apertura delle offerte ne sarà data comunicazione ai partecipanti per via telematica entro un termine ragionevole.

Le persone fisiche autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura, fatta salva la valutazione della documentazione relativa all'offerta tecnica la quale avviene in seduta riservata, sono i legali rappresentanti, o delegati muniti di apposito titolo da esibire, dei soggetti operatori economici concorrenti che hanno effettuato domanda di partecipazione.

All'espletamento della procedura è preposta la Commissione di aggiudicazione, eventualmente coadiuvata da un dipendente di ruolo con funzioni di segretario verbalizzante, la quale procede all'assegnazione dei punteggi secondo quanto stabilito dalla presente documentazione di gara e relativi allegati e alla formulazione di una graduatoria propedeutica all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario.

### **Art. 13 – Garanzia definitiva**

Ai fini dell'aggiudicazione, quale condizione del perfezionamento del contratto, l'affidatario deve provvedere a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 14 – Verifiche**

Tutto quanto dichiarato e reso entro la presente procedura è soggetto a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm.. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime al cui possesso è subordinata l'aggiudicazione. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice. La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge, inclusa l'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.

Qualora dagli accertamenti emergano dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice.

### **Art. 15 – Stipulazione del contratto**

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i sessanta giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione salvo che sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

## **Art. 16 – Tempi di consegna o fornitura e durata del contratto**

I tempi di consegna, fornitura e la durata del contratto sono esplicitati nel Capitolato.

In particolare, per quanto concerne la durata, il tempo è quello previsto per la fornitura, posa in opera e verifica di conformità dell'applicazione e per l'espletamento di tutti i servizi oggetto di tale procedura come descritti nel Capitolato a cui si fa espresso rinvio.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere modificata esclusivamente in corso di esecuzione contrattuale ed è prevista un'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un eventuale nuovo contraente.

## **Art. 17 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate tramite lo strumento di acquisto e di negoziazione e quindi mediante l'utilizzo degli strumenti operativi previsti, o nei modi consentiti, dalla piattaforma, fatto salvo quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 18 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il nominativo del R.U.P. è il seguente: Gianluca Vannuccini, Dirigente, Direzione Sistemi Informativi

## **Art. 19 – Informativa privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:

- i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto mediante l'ausilio di strumenti informatici
- il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell'eventuale invito a procedura
- i soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che comunque possono venire a conoscenza sono gli incaricati alla gestione operativa di tale procedura
- l'interessato ha i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'articolazione

## **Art. 20 – Disposizioni Finali**

In caso di fallimento dell'appaltatore di cui all'art.110 del D.Lgs. 50/16 o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo - art. 108 del D.Lgs. 50/16 - il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/16. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il Comune può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'organo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo per la Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia; tel. 055267301, fax 055293382; PEC [fi\\_ricevimento\\_ricorsi\\_cpa@pec.ga-cert.it](mailto:fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it); rispetto ai termini per la proposizione del ricorso si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Gianluca Vannuccini

(documento sottoscritto digitalmente)